

Comune di RIVOLTA D'ADDA (CR)	Numero 5	Data 10/01/2012	Prot.
-------------------------------	-------------	--------------------	-------



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.**

Originale

L'anno 2012 addì 10 del mese di Gennaio, alle ore 21.00, nella sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria-seduta pubblica di prima convocazione;

Publicata all'albo pretorio in data **20/01/2012** rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, I comma, del Decr. Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Diego Carlino

IL MESSO COMUNALE
Claudio Cipullo

Data esecutività (art. 134 del Decr. Leg.vo 18/08/2000, n. 267
30/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Diego Carlino

All'appello risultano presenti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Fabio Maria Martino Calvi	Sindaco	SI
Elisabetta Rosa Nava	Consigliere_Ass	NO
Angelo Cirtoli	Consigliere_Ass	SI
Milo Francesco Carera	Consigliere_Ass	SI
Pietro Palella	Consigliere_Ass	SI
Andrea Vergani	Consigliere	SI
Guido Corsini	Consigliere	NO
Mauro Carlo Bonazzoli	Consigliere	SI
Fiorella Boschetti	Consigliere	SI
Paolo Cremascoli	Consigliere	NO
Marianna Elena Patrini	Consigliere	SI
Ivan Losio	Consigliere	SI
Giacomo Melini	Consigliere	SI

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Diego Carlino.**

Il Dr. **Fabio Maria Martino Calvi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Ufficio Proponente: Servizio Tributi

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

Responsabile di Area: Maria Assunta Taglietti
Responsabile del Procedimento: Maurizio Airolti

Gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel verbale della seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 all'art. 13 dispone quanto segue:

comma 1: l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'applicazione a regime dell'imposta suddetta è fissata al 2015;

comma 2: l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa,

comma 3: la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI, calcolato sulla base dei nuovi coefficienti moltiplicatori (comma 4) da applicare alla rendita catastale rivalutata;

comma 4: per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando alla rendita catastale iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti coefficienti moltiplicatori:

Classificazioni catastali	Coefficiente moltiplicatore
fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale A10	160
fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C3, C4 e C5	140
fabbricati classificati nella categoria catastale A10	80
fabbricati classificati nel gruppo D, con esclusione della categoria catastale D5	60
fabbricati classificati nella categoria catastale D5	80
fabbricati classificati nella categoria catastale C1	55

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, i seguenti moltiplicatori:

descrizione	Coefficiente moltiplicatore
Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli	110
Altri terreni agricoli	130

comma 6: l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune con deliberazione di consiglio comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

comma 7: l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

comma 8: l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Il Comune può ridurre la suddetta imposta fino allo 0,1 per cento.

comma 9: Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

comma 10: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Il Comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tale caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. La detrazione si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. L'aliquota ridotta per abitazione principale e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Il Comune può prevedere che le agevolazioni di cui sopra possano essere concesse anche agli anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non risulti locata;

comma 11: è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base. Le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

comma 12: i pagamenti sono effettuati obbligatoriamente tramite il modello F24;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 di cui alla premessa;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

RITENUTO

- DI DETERMINARE per l'anno 2012 le aliquote di seguito specificate:

- 0,40 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,85 per cento per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili;

-DI STABILIRE, per l'anno 2012, la detrazione dovuta per l'abitazione principale nella misura unica di euro 200,00;

-DI DARE ATTO che per l'anno 2012, la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo suddetto;

Procede alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti nr. 10;

Consiglieri favorevoli nr. 8; Consiglieri contrari nr. 2 (Patrini, Losio); Consiglieri astenuti nr. 0;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che a decorrere dall'anno 2012, con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU);

DI DETERMINARE per l'anno 2012 le aliquote di seguito specificate:

- 0,40 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,85 per cento per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili;

DI STABILIRE, per l'anno 2012, la detrazione dovuta per l'abitazione principale nella misura unica di euro 200,00;

DI DARE ATTO che per l'anno 2012, la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 172, comma 1, lettera e).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere,

Procede alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti nr. 10;

Consiglieri favorevoli nr. 10; Consiglieri contrari nr. 0; Consiglieri astenuti nr. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo nr.267/2000.


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dr. Fabio Maria Martino Calvi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Diego Carlino



Comune di RIVOLTA D'ADDA

Provincia di Cremona

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – CAP 26027 – Web <http://www.comune.rivoltadadda.cr.it>

Codice Fiscale e Partita IVA 00125130195

Tel. 0363/37701 – Fax 0363/377031

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 10/01/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.

Parere di regolarità tecnica:

Ai sensi dell'art. 49, I comma, del Decr. L.vo 18.8.2000, n. 267, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE.

Rivolta d'Adda, 29/12/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Maria Assunta Taglietti

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 49, I comma, del Decr. L.vo n. 267 del 18.8.2000, e dall'art.
5, I comma, del Regolamento di contabilità, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE.

Rivolta d'Adda, 29/12/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Maria Assunta Taglietti
